

COMUNE DI CASTELL'AZZARA
PROVINCIA DI GROSSETO
C.F. - P.IVA 00124100538

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N. 25
del 26-03-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE, DAL 1° GENNAIO 2021, DEL NUOVO CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

L'anno duemilaventuno addì 26 del mese di Marzo alle ore 16:30 nell'Ufficio del Sindaco della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di Legge.

Presiede l'adunanza il Sig. COPPI MAURIZIO (SINDACO)

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
COPPI MAURIZIO	SINDACO	X	
MARSILI RENZO LOREDANO	ASSESSORE	X	
RUSTICI SIMONETTA	CONSIGLIERE	X	

Presenti 3
Assenti 0

Partecipa il SEGRETARIO Comunale **DI SIBIO GIUSEPPE** incaricato della redazione del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Visto l'articolo 1, comma 837 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”

Dato atto che con precedente deliberazione consiliare, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate
- è stato approvato il relativo regolamento;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 838 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita

“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”

Visti i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 843 dello stesso articolo di legge;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Considerato che la definizione del Regolamento e delle tariffe 2021 è avvenuto nel mese di marzo 2021, si ritiene opportuno:

- il rinvio al 31 maggio 2021 del termine in cui scadrà il pagamento del canone unico annuale dei concessionari dei posteggi per mercati ricorrenti settimanali per consentire anche agli Uffici di elaborare e notificare in tempo utile gli avvisi di pagamento sulla base delle tariffe 2021, evitando operazioni di ricalcolo e conguaglio che comporterebbero inutili perdite di tempo, nonché un disagio per i contribuenti costretti ad effettuare il versamento in momenti diversi;

- l'applicazione, in via provvisoria, delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2020 al fine di garantire la copertura agli importi dovuti al 1 gennaio 2021 per gli spuntisti, con riserva di conguaglio in sede di approvazione delle tariffe 2021 del nuovo Canone;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18 in data 06/08/2020;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole il Responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) ed il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, il prospetto denominato “Allegato A ” contenente le tariffe del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture organizzate;
- 2) di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazione;
- 3) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2021;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

Pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta i sottoscritti esprimono in merito alla proposta entro riportata il seguente parere:

A) <u>AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA:</u>	
PARERE FAVOREVOLE	
Li 24-03-2021	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE (FORTI SILVIA)

B) <u>AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE:</u>	
PARERE FAVOREVOLE	
Li 23-03-2021	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA (BARTOLOZZI STEFANIA)

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
COPPI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI SIBIO GIUSEPPE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

[X] E' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico – albo on-line – come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18-06-2009 n. 69, dal 31-03-2021 al 14-04-2021.

IL MESSO _____
Castell'Azzara, li 31-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI SIBIO GIUSEPPE

=====
[X] E' stata comunicata, con lettera n. _____ in data 31-03-2021 ai capigruppo consiliari, cosi come prescritto dall'art. 125 D. Lvo 267/00.
[] E' stata comunicata alla prefettura di Grosseto prot. _____ n. _____ del 00-00-0000 per effetto del D. Lvo 267/00 art. 235.
=====

=====
[X] E' divenuta esecutiva il giorno 24-04-2021
[X] Perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lvo 267/00;
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Castell'Azzara, li _31/03/2021_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI SIBIO GIUSEPPE